



Comune di Albiate

Provincia di Monza e della Brianza

Ordinanza n. 6 del 12/05/2026

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI LIMITAZIONE DEGLI ORARI DEL PUBBLICO ESERCIZIO ALL'INSEGNA "CALYPSO BAR" AL FINE DI ASSICURARE IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI DI VIA BATTISTI.

PREMESSO CHE:

- la zona di via Battisti nel tratto compreso tra il civico 19 e il civico 25 è oggetto di numerosi segnalazioni ed esposti degli abitanti, che lamentano, nelle giornate di apertura del pubblico esercizio all'insegna "Bar Calypso" ed in particolare riferimento alle serate del venerdì, sabato e domenica, significativi disturbi derivanti dalle emissioni sonore provenienti dal locale e dallo stazionamento delle persone intente a consumare bevande presso detta attività, nonché di episodi di degrado quali, esemplificando: schiamazzi, urla e situazioni di disturbo della quiete, permanenza serale e notturna di persone nei pressi dell'attività economica dedite a condotte di disturbo che risultano essere agevolate o aggravate dall'abuso di alcool;
- il locale di cui trattasi si trova all'interno della struttura condominiale e che, a causa della conformazione urbanistica del luogo, il volume delle emissioni sonore e quello antropico dovuto alla presenza di avventori stazionanti nell'area di pertinenza dell'attività e nelle immediate adiacenze, non avendo modo di disperdersi, se non verticalmente, risulta amplificato, causando disturbo ai residenti degli appartamenti posti ai piani superiori delle abitazioni che si affacciano verso il piazzale interno ed interessato dal presente provvedimento;

VISTO l'esposto presentato da molteplici cittadini prot. n. 4511/2026 residenti nelle vicinanze del pubblico esercizio denominato "Calypso Bar" all'Amministrazione Comunale con l'intento di richiedere un intervento mirato alla limitazione del disturbo della quiete pubblica per musica ad alto volume proveniente dal locale, per gli schiamazzi notturni degli avventori dello stesso e per gli assembramenti;

RILEVATO CHE le lamentele da parte dei residenti dei condomini civv. 19-21-23-25 sono relative al disturbo alla quiete pubblica ed in generale alla vivibilità urbana provocate dalle emissioni sonore le quali si sono particolarmente intensificate a partire dal mese di aprile 2026 con la gestione del locale "Bar Calypso" da parte di un nuovo soggetto;

CONFERMATO quanto sopra dai sopralluoghi svolti dalla Polizia Locale nel periodo da aprile 2026, da parte del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Seregno e della Stazione Carabinieri di Carate Brianza

CONSIDERATO CHE l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotti ordinanze "in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di

grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.

RILEVATO CHE nell'ampia dizione legislativa "salute pubblica" rientra anche la pubblica quiete, intesa come condizione dei luoghi che consenta un sereno dipanarsi della vita dei residenti, posto che la presenza di sorgenti rumorose può turbare il sonno e le ordinarie attività quotidiane di coloro che sono insediati in loco, con effetti deleteri non solo sulla qualità della vita, ma sulla stessa “salute” delle persone, intesa in senso ampio (ossia non come mera assenza di patologie, ma come complessiva situazione di almeno accettabile benessere psico-fisico) (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 6319/2023).

PRESO ATTO CHE l'esperienza registrata in regime di liberalizzazione degli orari ha dimostrato che le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività affini o complementari vengono spesso a costituire nella realtà una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si avverte l'esigenza di garantire il giusto equilibrio fra le diverse necessità;

EVIDENZIATO CHE la liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi pubblici di somministrazione e a quelli commerciali non preclude la possibilità di esercitare ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000 il potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi di rispetto della quiete pubblica, e in caso di accertata lesione di interessi pubblici, quali quelli in termini di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

RICHIAMATO l'art. 41 della Costituzione che, nel sancire la libertà di iniziativa economica privata, prevede che la stessa non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;

RICHIAMATA la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio i “ motivi di interesse generale“, riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali “l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale”, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

CONSIDERATO CHE unanime giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande optino per dei criteri riduttivi dell'orario di chiusura, al fine di assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, essendo sottesa la ratio di tutelare in via primaria la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscono la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un'attività di cui essi soli percepiscono i proventi, e riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi (sul punto T.A.R. Veneto, sez. III, 20 novembre 2007, n. 3708, in "Foro amm. TAR", 2007, 11, p. 3416)

CONSIDERATO INOLTRE CHE “E’ legittima l’ordinanza con la quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 9, l. 26 ottobre 1995, n. 447 limita l’orario di esercizio di un bar per disturbo della quiete pubblica in quanto conseguentemente l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’art. 9 della legge n. 447/1995, deve ritenersi (“normalmente”) consentito

allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie regionali di protezione ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa legge n. 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (ex multis: TAR Lombardia-Brescia n. 1276/2011) - [Cons. St., sez. I, 19 luglio 2021, n. 2075](#) – Pres. [Torsello, Est. Cafaggi](#);

RICHIAMATO il parere reso dal Consiglio di Stato I SEZ. del 15 novembre 2016, in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato - su un'ordinanza sindacale con la quale era stato rideterminato l'orario di chiusura di un bar a seguito delle lamentele dei vicini per rumori notturni - secondo cui, essendo l'ordinanza in questione motivata con il richiamo alle ripetutamente lamentele dei residenti in zona per rumori notturni, non trattandosi di rumori continui o con picchi sonori, come quelli derivanti ad esempio da macchinari, in tal caso non occorre l'effettuazione di rilievi fonometrici per verificare l'eventuale superamento delle soglie di rumorosità previste dalla normativa di settore, tra cui la legge quadro sull'inquinamento acustico (la legge 26 ottobre 1995, n. 447)

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza di provvedere a tutela della cittadinanza, dei residenti e del decoro urbano, oltre che dell'ordine e della sicurezza pubblica per prevenire i comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza, nonché contrastare ed evitare le situazioni d'inquinamento acustico che si manifestano nelle ore serali e notturne e possono determinare gravi danni all'incolumità fisica delle persone e porre a repentaglio la sicurezza delle zone in questione;

CONSTATATO CHE nella fattispecie chiara è la necessità di un intervento urgente, in vista dell'imminente prossimo fine settimana e del perpetrarsi del fenomeno di degrado e di violazione della quiete e della sicurezza ed ordine pubblico descritto torni a manifestarsi, per cui sussistono le particolari esigenze di speditezza del procedimento che impediscono, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento amministrativo;

RITENUTO, quindi di dover adottare un'Ordinanza contingibile ed urgente con limitazione dell'orario di apertura al pubblico e di somministrazione di bevande alcoliche nelle ore serali e notturne del pubblico esercizio in indirizzo;

VISTA la nota pervenuta dalla Prefettura di Monza e della Brianza prot. n. 4641/2026

VISTI:

- il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.L. 20 febbraio 2017, n.14 convertito nella Legge 18 aprile 2017, n.48;
- la Legge 241/90 e s.m.i.;
- la L. 30 marzo 2001, n.125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati”;
- la L. 29 luglio 2010, n.120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;
- il D.Lgs. n. 114/1998;
- la L. 24 novembre 1981 n.689 “Modifiche al sistema penale”;
- la Legge 48/2017
- la Legge 132/2018;
- la legge regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- l'art. 13 della L. 15 luglio 2009 n. 94, “disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;

- il Regolamento di Polizia Urbana adottato con deliberazione consiliare 15 aprile 2010 n.7 e successive modifiche;
- lo Statuto del Comune di Albiate;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande all'insegna "Calypso Bar" sito in Albiate (MB) in Via Battisti 19, in persona del legale rappresentante sig. VIGNONI Andrea a fronte del pregiudizio e al disagio arrecati alla quiete pubblica, come sopra descritto e motivato:

1. **l'anticipazione dell'orario di chiusura alle ore 00.00**, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, con decorrenza dalle ore 00.01 del giorno 13 maggio 2026 fino alle ore 24.00 del giorno 11 giugno 2026.
2. **il divieto di emissioni sonore dalle ore 22.00** all'orario di chiusura del locale;

Per quanto concerne le attività di intrattenimento all'interno del locale, durante gli orari di apertura, limitatamente all'uso all'interno degli stessi di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della L.R. n. 38/2006 e s.m.i. e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di limiti di rumorosità di cui alla Legge n. 447/1995, al D.P.C.M. 16/04/1995, n. 215 e s.m.i., al D.P.C.M. 14/11/1997, al D.P.R. 19/10/2011, n. 227.

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

L'inottemperanza al mancato rispetto delle fasce orarie di apertura e chiusura nei giorni e orari indicati previsto dalla presente ordinanza e dei divieti ivi indicati, salvo che il fatto non costituisca reato, comporterà, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

L'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della L. 689/81 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore.

Ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1, nei casi di reiterata inosservanza delle disposizioni del dispositivo della presente ordinanza commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

La presente ordinanza potrà essere modificata o integrata con ulteriori limitazioni in relazione all'efficacia delle misure adottate.

La presente ordinanza ha decorrenza dalle ore 00.01 del giorno 13 maggio 2026 fino alle ore 24.00 del giorno 11 giugno 2026.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio online;
- resa nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune;

- trasmessa e condivisa con l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura;
- trasmessa per gli ambiti di propria competenza alla Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Seregno, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Seregno, al Comando della Polizia Locale, al Segretario comunale.
- notificata all'esercente del pubblico esercizio all'insegna "Calypso Bar" sito in Albiate (MB) in Via Battisti 19.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 come modificato dal D.L. 19 febbraio 2026, n. 19.

La Sindaca
VANESSA GALLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)